



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/07/2018

Esame del ricorso n. 0736914/2017 del 07/06/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/07/2018

FATTO

La ricorrente in via preliminare dichiara di non aver ricevuto copia della documentazione inerente alle polizze assicurative connesse al contratto di finanziamento e, pertanto, chiede al Collegio di “considerare tali polizze “a prescindere dalla loro produzione” come imposte dal creditore”, producendo comunque copia delle condizioni generali di polizza, reperite sul sito internet della compagnia assicurativa.

Nel merito dichiara di aver stipulato in data 7 maggio 2010 un contratto di prestito personale con intermediario successivamente incorporato nell’odierno resistente, tuttora in corso di ammortamento, e lamenta la mancata inclusione nel computo del TAEG dei costi assicurativi relativi ad una polizza collettiva contestualmente stipulata, a suo avviso “obbligatoria”, con conseguente difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, in quanto il TAEG contrattuale del finanziamento è pari al 14,72% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 17,172%. In particolare afferma che il costo relativo alla polizza deve essere considerato ai fini del computo del TAEG quale costo obbligatorio in quanto: non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; trattasi di polizze collettive, stipulate dall’intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; il premio è oggetto di finanziamento da parte dell’intermediario; ed infine in quanto il beneficiario delle prestazioni è “la contraente, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell’assicurato [...] e, per l’eccedenza, beneficiario è l’assicurato stesso o gli aventi diritto” e l’indennizzo è



parametrato al debito residuo. Alla luce delle predette considerazioni la ricorrente, legalmente assistita, afferma che al finanziamento in controversia deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub. Proposto reclamo con esito insoddisfacente, chiede all'ABF il riconoscimento dell'obbligo di restituzione da parte dell'intermediario della somma di € 8.907,13 quale rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi e la corresponsione di ulteriori € 52,08 a mitigazione degli interessi futuri, nonché la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00, da liquidarsi con separato titolo di pagamento intestato direttamente alla società del procuratore.

Nelle controdeduzioni l'intermediario sostiene nel merito che la sottoscrizione della polizza non era una condizione per ottenere il finanziamento, come dimostrato dal fatto che altri Clienti hanno ottenuto il finanziamento alle medesime condizioni senza previsione di alcuna copertura assicurativa. Afferma poi che la documentazione contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa e rileva come sia prevista la facoltà di recesso del cliente dall'assicurazione. Contestata infine la richiesta delle spese legali, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Collegio, in data 12 dicembre 2017, sospende il procedimento e chiede all'intermediario integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria. L'intermediario resistente non dà riscontro.

DIRITTO

La controversia verte sulla non corretta determinazione del TAEG lamentata dalla ricorrente in quanto esso non include il costo della polizza assicurativa sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente. La questione principale è relativa alla qualificazione quali obbligatorie o facoltative delle polizze assicurative concluse in sede di stipula del contratto di finanziamento. Più in particolare, deve farsi riferimento *ratione temporis* all'art. 122, comma 1, tub, in base al quale "il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito", secondo le modalità di calcolo stabilite dal CICR (art. 122, comma 2, tub), in base alle quali "le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore" debbono essere incluse nel TAEG (art. 2, comma 3, lett. d) del Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992).

Secondo l'orientamento dell'ABF il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale facoltativa per ottenere il credito, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il relativo costo debba essere incluso nella indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale imposizione della copertura assicurativa (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Ciò posto, si rileva che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare invece il suo carattere obbligatorio. A tal fine è consentito assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta, si evince che l'adesione alle polizze è stata contestuale alla stipulazione del contratto di finanziamento e che la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento. Risulta inoltre dalle condizioni generali



di assicurazione prodotte da parte resistente, che il prodotto assicurativo è diretto alla copertura del rischio del debitore contraente in caso di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita impiego e malattia grave, che l'indennizzo è parametrato al debito residuo e che il beneficiario della polizza è il creditore, a copertura del credito.

In base all'orientamento suesposto, il carattere obbligatorio della polizza potrà tuttavia essere escluso, tra l'altro, qualora l'intermediario provi di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. In merito a quest'ultimo punto il Collegio rileva che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, l'esercizio del recesso è limitato a 30 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di adesione (art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) e non può pertanto essere considerato dirimente, come inequivocabilmente chiarito dal Collegio di Coordinamento.

In merito al primo elemento di prova, l'intermediario ha fornito evidenza di un unico contratto stipulato nel medesimo periodo, oltretutto di importo e di durata molto inferiori rispetto a quello oggetto di controversia, concluso in assenza della sottoscrizione di una polizza assicurativa, ed il Collegio ritiene pertanto non provata, in conformità con il suesposto orientamento del Collegio di Coordinamento, la natura non impositiva della polizza sottoscritta da parte ricorrente.

Accertato il mancato inserimento costo assicurativo nel TAEG contrattuale e la nullità della clausola ad esso relativa, con la conseguente applicazione, *ratione temporis*, del tasso sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5 tub (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832/2018), il Collegio ritiene che l'intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento e debba restituire alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1